

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE  
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER IL  
PERIODO LUGLIO 2012 / GIUGNO 2013 PER I  
LAVORATORI DELLE IMPRESE DEL SETTORE  
ORAFI/ARGENTIERI DEL VENETO**

Il giorno 23 luglio 2012, presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Venezia Marghera, tra:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero e dal presidente regionale di categoria Franco Pozzebon, con l'assistenza del Segretario Regionale Patrizio Morettin e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo ;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D' Aliberti;

e

- la **FIM – CISL del Veneto**, rappresentata dal signor Maurizio Geron;

- la **UILM – UIL del Veneto**, rappresentata dal signor Carlo Biasin;

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto

- che il punto 8) del contratto collettivo regionale di lavoro del 2 novembre 2010 istituisce l' Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui all' art. 1 c. 67 Legge 247/2007 e Decreto Interministeriale 07 maggio 2008 ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 Legge 222 del 15.7.2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all' andamento produttivo del settore Orafo relativamente al periodo maggio 2011 - aprile 2012;
- che il medesimo punto prevede per l' erogazione dell' EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l' andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificato (fonti Ebav)

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV nel periodo maggio 2011 - aprile 2012 è diminuito del – 7% rispetto al periodo precedente (maggio 2010 – aprile 2011);
- che nel medesimo periodo il numero dei lavoratori è diminuito del – 13,1% rispetto al periodo precedente (maggio 2010 – aprile 2011);

- che due dei tre parametri, pur essendo negativi, rientrano nei limiti previsti dal CCRL 02/11/2010 per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente per il periodo maggio 2011-aprile2012;

concordano quanto segue:

1. dal **01 LUGLIO 2012** fino al **30 GIUGNO 2013** viene erogato per le ore effettivamente lavorate (ordinarie e straordinarie) a tutti i dipendenti (quadri, impiegati e operai ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore artigiano Orafi/Argentieri nel periodo di riferimento (maggio 2011 – aprile 2012), l' EET seguente:

<b>LIVELLI</b>	<b>EET (quota mensile) dal 01 luglio 2012 al 30 giugno 2013</b>	<b>EET (quota oraria) dal 01 luglio 2012 al 30 giugno 2013</b>
<b>1°</b>	<b>29,32</b>	<b>0,16948</b>
<b>2°</b>	<b>26,46</b>	<b>0,15295</b>
<b>3°</b>	<b>22,91</b>	<b>0,13243</b>
<b>4°</b>	<b>21,00</b>	<b>0,12139</b>
<b>5°</b>	<b>19,78</b>	<b>0,11434</b>
<b>6°</b>	<b>18,14</b>	<b>0,10486</b>

2 - Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l'EET nella misura del 70% dell'importo spettante al livello 5°, a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento.

3 - L' EET è escluso ai fini del computo del TFR.-

4 - Le Parti ribadiscono che l'EET previsto nel CCRL del 02.11.2010 ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) ed accordo interconfederale regionale del 12.12.2011.-

5 - per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 8) del CCRL del 02.11.2010.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

**CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**

**FIM-CISL del Veneto**

**CNA del Veneto**

**UILM UIL del Veneto**

**CASARTIGIANI Veneto**